

RISOLUZIONE n. 8/97 (Seduta del 17.6.1997)

Precisazioni ed integrazioni sulla Risoluzione sui compensi dei componenti delle Commissioni Tributarie

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti in ordine alla “Risoluzione sui compensi dei componenti delle Commissioni Tributarie”, adottata il 6 maggio 1997, questo Consiglio, nella seduta del 17.6.1997, ha approvato le seguenti precisazioni ed integrazioni.

Compensi fissi

1. Come già chiarito con la nota del 22 maggio u.s. (prot. 1035 SCDP) il compenso mensile fisso si riferisce al solo periodo 1.4.96/31.12/96 e, quando dovuto per frazioni di mese (ad es., in caso di dimissioni o di cessazione delle funzioni per anzianità), va calcolato dividendo l'importo mensile in trentesimi.

2. Il compenso fisso va corrisposto in relazione alla carica rivestita; conseguentemente nel caso in cui il Vice Presidente abbia sostituito il Presidente di Sezione, dovrà essere corrisposto il solo compenso fisso previsto per il Vice Presidente.

3. Nell'ipotesi in cui sia sopravvenuta una causa di incompatibilità implicante la sospensione dall'incarico ai sensi del 4° comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 545/92, il compenso non spetta a decorrere dalla data in cui si è verificata la detta causa, anche se il provvedimento dichiarativo della sospensione sia stato adottato successivamente o non sia stato ancora adottato. Egualmente il compenso non deve essere corrisposto nei casi in cui il giudice tributario, dopo aver segnalato una situazione di possibile incompatibilità o aver presentato ricorso avverso il provvedimento di nomina, si sia astenuto dallo svolgimento delle funzioni.

4. Nell'ipotesi di destituzione del pubblico dipendente o di radiazione del magistrato a seguito di procedimento disciplinare, non spetta alcun compenso a decorrere dalla data di adozione del relativo provvedimento; per il periodo anteriore il compenso può essere corrisposto solo se il componente abbia effettivamente prestato l'attività.

5. In caso di componenti in sovrannumero per i quali non si siano verifi-

cate le condizioni per il riassorbimento, il compenso spetta solo se, dopo il giuramento, abbiano comunque svolto attività presso la Commissione e, in tal caso, con decorrenza dalla data del giuramento medesimo.

6. Non va corrisposto alcun compenso ai componenti che, dopo aver giurato, non abbiano mai assunto le funzioni, nonostante l'invito ad essi rivolto dal Presidente della Commissione.

7. Non va corrisposto alcun compenso ai componenti che, autorizzati dal Presidente della Commissione, si siano astenuti dall'esercizio delle funzioni per qualsiasi causa, compresa la malattia.

8. Ai giudici tributari, ai vice presidenti ed ai presidenti di sezione applicati a più sezioni, anche per l'intero anno 1996, spetta solo il compenso fisso previsto per l'incarico ricoperto, senza possibilità di cumulo.

Compensi variabili

9. Nel caso che la Commissione Tributaria Provinciale abbia disposto la riunione di ricorsi, decidendoli con unica sentenza contro la quale venga proposto appello, anche per la sentenza della Commissione Tributaria Regionale vanno liquidati i compensi per ciascun ricorso riunito.

10. Nei casi in cui uno stesso ricorso abbia ad oggetto più tributi connessi (ad es., IRPEF ed ILOR) ovvero sia proposto da più soggetti e/o per più annualità, se l'atto impugnato è unico è dovuto un solo compenso; in presenza di più atti impositivi possono essere liquidati distinti compensi solo se si sia provveduto ad iscrivere a ruolo altrettanti ricorsi.

11. Nel caso in cui alla Commissione Tributaria regionale, venga presentata domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, è dovuto il compenso aggiuntivo per il provvedimento con cui l'istanza è dichiarata inammissibile.

Trattamento fiscale

Il Consiglio di Presidenza, a seguito di numerose richieste, ha esaminato il problema del trattamento fiscale dei compensi spettanti ai giudici tributari e ha segnalato al Ministro delle Finanze che i detti compensi, come già pre-

visto per i giudici di pace, vanno sempre classificati tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'art. 47, primo comma, lett. f) del T.U.I.R., tanto per i compensi corrisposti a componenti che siano dipendenti pubblici, privati o pensionati o quanto se corrisposti a componenti che svolgano attività di lavoro autonomo. A seguito di intesa, la Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario ha condiviso tale orientamento.

Trattamento contributivo

Per quanto riguarda, infine, il trattamento contributivo dei compensi, l'INPS, con riferimento ai giudici di pace, ha ritenuto che i compensi corrisposti agli stessi non rientrino tra gli emolumenti collegati a prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. n. 917 del 1986, ma debbano essere assimilati ai redditi di lavoro dipendente previsti dal precedente articolo 47 e ha concluso, pertanto, che i compensi in parola sono esclusi dal contributo del 10%.

Tenendo conto di quanto sopra, il Consiglio di Presidenza ha segnalato al Ministro delle Finanze l'opportunità di richiedere all'INPS una circolare chiarificatrice nel medesimo senso.